


REP. CNR N. 537-BIS/12
REP CNR EN. N. 2771/12

 Consiglio Nazionale delle Ricerche



archivio centrale dello stato

AMMCNT - CNR - Amministrazione Ce

Tit. Cl. F.

N. 0051262

06/08/2012



CONVENZIONE QUADRO

TRA

**CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE**

E

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

M

CONVENZIONE QUADRO

TRA

l'Archivio Centrale dello Stato (di seguito "ACS"), organo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali afferente alla Direzione Generale per gli Archivi, con sede in Roma, Piazzale degli Archivi n. 27, C.F. 80215390586 rappresentato dal Sovrintendente in carica Dott. Agostino ATTANASIO;

E

il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito "CNR") con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, C.F. 80054330586 – P.I. 02118311006, nella persona del suo Presidente, Prof. Luigi NICOLAIS;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;

VISTO il D. Lgs. 4 giugno 2003 n. 127 contenente la disciplina organica di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) che ne definisce le finalità, le attività, gli organi, i principi ed i criteri di organizzazione e funzionamento;

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio che prevede, al comma 1 dell'art. 118 che il "il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale";

VISTO il D.M. 7 ottobre 2008 che attribuisce all'Archivio Centrale dello Stato autonomia speciale ai sensi dell'art. 15 del DPR 26 novembre 2007 n. 233;

PREMESSO CHE

l'ACS conserva, ai sensi dell'art. 41 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, gli archivi e documenti degli organi centrali dello Stato e, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.M. 7 ottobre 2008, ha tra i suoi compiti istituzionali la realizzazione di un repository degli archivi digitali prodotti dagli organi centrali dello Stato;

Il CNR, sulla base del suo Statuto, è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico economico e sociale del Paese;



Nell'ambito del CNR l'Ufficio Sistemi Informativi e Documentali ha compiti di coordinamento della progettazione, dello sviluppo e della gestione dei servizi informativi ed applicativi, e cura la definizione e la realizzazione di standard metodologici ed architetture;

l'ACS e il CNR sono impegnati nell'attuare forme di collaborazione istituzionale nell'ambito della conservazione e valorizzazione dei beni archivistici e intendono partecipare congiuntamente ad attività di progettazione riguardante la conservazione a lungo termine degli archivi digitali;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART.2 (Finalità)

La Convenzione tra ACS e il CNR (le Parti) è finalizzata alla realizzazione di un progetto che prevede la definizione di un modello organizzativo, archivistico e tecnologico, e la creazione di un prototipo di repository degli archivi digitali delle amministrazioni centrali dello Stato a partire dall'analisi di concrete esperienze di gestione dei flussi documentali.

ART.3 (Strutture tecniche)

Per la realizzazione del progetto le Parti si avvalgono di strutture tecniche che ognuna delle Parti individua autonomamente.

La struttura individuata dal CNR è l'Ufficio Sistemi Informativi e Documentali.

La struttura di riferimento dell'ACS è individuata tra idonei soggetti pubblici ed è comunicata al CNR contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 4 (Documento di progetto)

Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione le Parti, avvalendosi anche delle strutture tecniche di riferimento, elaborano congiuntamente un documento di progetto che costituirà parte integrante della presente Convenzione e sarà articolato nei seguenti punti:

- a) definizione di obiettivi e finalità;
- b) definizione delle macroattività, delle fasi di progetto e del relativo cronoprogramma;
- c) definizione della policy gestionale;
- d) definizione delle risorse di personale e strumentali necessarie allo svolgimento del progetto;
- e) eventuali iniziative per l'acquisizione di ulteriori risorse necessarie al pieno raggiungimento degli obiettivi e delle finalità.
- f) eventuale individuazione di collaborazioni con soggetti terzi e definizione delle relative modalità di formalizzazione.

Il documento, debitamente sottoscritto, potrà essere aggiornato, per la realizzazione delle fasi successive, al termine di ognuna delle fasi individuate nel crono programma.



ART. 5
(Strutture tecniche)

Il progetto di massima di cui all'art. 3 è realizzato dalle strutture tecniche di cui all'art. 3. Le strutture tecniche hanno il compito di:

- a. definire i piani esecutivi delle macroattività indicate nel documento di progetto;
- b. realizzare il progetto utilizzando le risorse e le eventuali collaborazioni individuate nel documento di progetto;
- c. produrre report di lavoro al termine di ognuna delle fasi individuate nel cronoprogramma;
- d. elaborare, alla conclusione delle attività relative alla presente convenzione, una relazione generale del lavoro svolto.

ART. 6
(Durata)

La presente Convenzione ha la validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti da definirsi almeno due mesi prima della data di scadenza.

ART. 7
(Utilizzo del logo)

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i loghi dell'ACS, del CNR e delle strutture di riferimento potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

ART. 8
(Risultati)

1. I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà dell'ACS e del CNR che potranno utilizzarli nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
2. I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto – in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo - che quanto realizzato consegue alla collaborazione definita con la presente Convenzione.

ART. 9
(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a garantire reciprocamente il segreto d'ufficio e il dovere della riservatezza su tutte le informazioni ricevute dall'altra Parte, a non divulgarle a terzi, se non dietro esplicita autorizzazione scritta, e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione.



Art. 10

(Gestione delle controversie, foro competente)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, qualora non vengano risolte in via amichevole, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma.


ART.11

(Registrazione)

La presente Convenzione viene redatta in duplice originale ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, il 26 LUG. 2012

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Dott. Agostino Attanasio 	Prof. Luigi Nicolais 